COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 16

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

COCCO MARIA e BIANCHI FORTUNATO: Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della «mutualità pensioni» a favore delle casalinghe. (352) 16

PRESIDENTE 16, 17
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . . . 16, 17
MAZZONI 16
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 16

Senatori FIORE ed altri: Corresponsione di una indennità *una tantum* ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*). (574) 17

PRESIDENTE 17
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 17

Testo unificato di disegno di legge e di proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assistenza contro la tubercolosi. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (630);

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare. (336);

PAG.

LAMA e SANTI: Miglioramenti dell'assistenza malattia ai lavoratori tubercolotici e loro familiari. (345);

SANTI e LAMA: Miglioramenti del trattamento economico ai lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. (346) 18

PRESIDENTE . 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
GITTI, *Relatore* 18, 25, 26
ROSSINOVICH 19
BIANCHI FORTUNATO 20, 27, 30
BERLINGUER MARIO 21, 26, 27, 29
SULOTTO 21, 22, 26, 27
BORRA 22
TOGNONI 23
MAZZONI 23, 24, 29, 30
SABATINI 23, 24, 28, 29
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 24, 25, 28
DI MAURO LUIGI 24, 26, 28
MARTINI MARIA ELETTA 24
CRUCIANI 29

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

BUTTÈ ed altri: Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. 30

PRESIDENTE 30

Votazione segreta:

PRESIDENTE 30

La seduta comincia alle 9,15.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Berlinguer Mario sostituisce nella seduta odierna l'onorevole Santi.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cocco Maria e Bianchi Fortunato: Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della «mutualità pensioni» a favore delle casalinghe (352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cocco Maria e Bianchi Fortunato: « Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe ».

Come i colleghi ricordano, noi abbiamo già approvato l'articolo 1 della proposta di legge in discussione; sull'articolo 2 erano sorti dei dubbi interpretativi e avevamo pregato il relatore di approfondire la materia. La Presidenza della Commissione, per proprio conto, ha preso qualche contatto con l'Istituto della previdenza sociale allo scopo di poter avere un chiarimento circa l'interpretazione da darsi ai limiti di età che sono indicati nel quinto rigo dell'articolo 2, di cui do nuovamente lettura:

ART. 2.

L'articolo 15, primo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente: « Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe di età compresa tra il 50° ed il 64° anno possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età posteriore ».

Prego l'onorevole Bianchi di voler far conoscere le proprie conclusioni.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Anche io ho preso contatti con gli uffici amministrativi competenti per conoscere se fosse sodisfacente la dizione dell'articolo 2 come era stata proposta; di fatto, quegli uffici venivano a condividere la loro interpretazione con quanto era emerso dalla discussione. Tuttavia, anche per adottare la medesima formula che risulta nel contesto generale della legge n. 389, là dove si precisano i limiti di età, il relatore, proprio per un perfezionamento della dizione, sarebbe dell'avviso di adottare quell'emendamento che già nella passata nostra riunione era stato da me proposto: ossia, dopo le parole: « le casalinghe » in sostituzione delle parole: « di età compresa tra il 50° ed il 60° anno », mettere le parole: « che abbiano compiuto il 50° anno di età e non superato il 64° anno di età ».

Un altro emendamento riguarda le parole: « posteriore » dell'ultima riga, che io proporrei di sostituire con la parola: « successiva ».

L'articolo 2 della proposta di legge verrebbe così modificato:

« L'articolo 15, primo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

« Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva ».

MAZZONI. Nella sostanza a me sembra che le due dizioni coincidano: avere « un'età compresa tra il 50° e il 64° anno » e « avere compiuto il 50° anno di età e non superato il 64° » hanno l'identico significato.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Secondo la proposta di legge in discussione e l'emendamento da me presentato, resta inteso che possono costituirsi una rendita vitalizia le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non raggiunto il 65°: vale a dire che sino a 65 anni meno un giorno la casalinga ha la possibilità di accedere ai benefici previsti da questo articolo della proposta in esame. L'emendamento vuole appunto dare una dizione esente da ogni equivoco e conforme alla dizione usata nell'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 389.

PRESIDENTE. Anche a mio avviso le due formulazioni hanno un identico significato; del resto, lo stesso Istituto della previdenza sociale, da noi interpellato in proposito, è stato dello stesso avviso. Comunque, se l'onorevole Bianchi insiste nel suo emendamento, lo porrò in votazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Effettivamente, sul piano sostanziale non vi è diversità, ma per una formulazione più esatta insisto nell'emendamento da me presentato.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidererei che il Relatore mi assicurasse che l'articolo della proposta di legge in discussione, così emendato,

garantisce che la casalinga, per poter fruire della pensione, debba avere regolarmente versato almeno un anno di contributi.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Certamente, la decorrenza della pensione ha luogo soltanto alla maturazione dell'anno di contribuzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Bianchi ha presentato un secondo emendamento, proponendo di sostituire alla parola « posteriore » la parola « successiva ».

Pongo in votazione questo secondo emendamento Bianchi.

(*È approvato*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« L'articolo 15, primo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente: « Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non superato il 64° possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Mi sembra necessario peraltro precisare l'efficacia di questa legge, che, avendo carattere interpretativo, deve coincidere con quella della legge 5 marzo 1963, n. 389. La formula da adottare potrebbe essere quella di: « La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389 ».

Se non vi sono obiezioni tale formula sarà introdotta in sede di coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Fiore ed altri: Corresponsione di una indennità una tantum ai pensionati del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 574 d'iniziativa dei senatori Fiore, Bitossi, Traina e Di Prisco: « Corresponsione di una indennità *una tantum* ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, erano sorti nel corso della precedente seduta, terminata la discussione generale e udite le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo, dei dubbi circa l'applicazione dell'articolo 1. Si pensava cioè che l'espressione « liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 » potesse creare una disparità di trattamento tra coloro che erano stati liquidati prima del 1° gennaio 1961 (data di effettiva concessione dei miglioramenti) e coloro che avevano avuto liquidata la pensione tra tale data ed il 14 settembre 1961, data di entrata in vigore della legge n. 830.

La Presidenza ha preso contatto con uffici dell'I.N.P.S. e sono state ricevute assicurazioni che i dubbi sorti non dovrebbero aver ragione di sussistere, in quanto vi è all'incirca una medesima data di applicazione di tutti i provvedimenti conseguenti alla legge n. 380; non dovrebbe pertanto verificarsi alcuna disparità di trattamento nella concessione dell'assegno. Per ulteriori chiarimenti, do comunque la parola al Relatore, onorevole Bianchi Fortunato.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Da accertamenti effettuati presso gli uffici competenti, mi risulta che il nuovo trattamento di pensione previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 830 ha avuto in pratica decorrenza dal 1° ottobre 1961. Le pensioni anteriori a tale data sono da considerarsi evidentemente sperequate, ed è appunto queste che la proposta di legge dei Senatori Fiore ed altri intende prendere in considerazione.

Per rendere precisa al riguardo la legge al nostro esame, sarebbe opportuno sostituire nell'articolo 1 all'espressione « liquidate con decorrenza alla entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 », l'altra: « liquidate con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961 ». Tuttavia, non risultando liquidate pensioni tra il 14 settembre 1961 (data di entrata in vigore della legge n. 830) e il 1° ottobre 1961 (data di decorrenza del nuovo trattamento corrisposto ai ferrotranvieri), non c'è ragione di introdurre una modificazione che avrebbe valore soltanto formale. Perciò anche al fine di concludere immediatamente l'*iter* del provvedimento, il Relatore concorda con la dizione originaria.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento, possiamo procedere all'esame degli articoli.

Do lettura dei due articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, è corrisposta una indennità *una tantum* pari ad un sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse.

Detta indennità non può, comunque, essere inferiore a lire 10.000 e sarà corrisposta con la prima rata di pensione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'onere dell'indennità di cui al precedente articolo è ad integrale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione congiunta del testo unificato del disegno di legge e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Monaldi: Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assistenza contro la tubercolosi (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (630); nonchè delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri: Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare (336); Lama e Santi: Miglioramenti dell'assistenza malattia ai lavoratori tubercolotici e loro famigliari (345); Santi e Lama: Miglioramenti del trattamento economico ai lavoratori tubercolotici e loro famigliari assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge e della proposta di legge del senatore Monaldi n. 630: « Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assistenza contro la tubercolosi »; e delle proposte di legge: n. 336 d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Buttè, Colombo Vittorino, Dall'Armellina, Biasutti, Isgrò, Marchiani, Buzzi, Gerbino ,Bianchi Gerardo, Borghi, Imperiale, Rampa, Patrini, Cavallari Nerino, Alba, Bersani, Galli, Franzo, Colleselli: « Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare »; n. 346 d'iniziativa dei deputati Lama e Santi: « Miglioramenti dell'assistenza malattia ai lavoratori tubercolotici e loro familiari »; e n. 346 d'iniziativa dei deputati Santi e Lama: « Miglioramenti del trattamento economico ai lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Se non vi sono obiezioni, la discussione generale di questi quattro provvedimenti di legge avverrà congiuntamente.

(*Così rimane stabilito*).

Ci erano state contemporaneamente assegnate in sede referente le proposte di legge degli onorevoli colleghi Berlinguer e Bianchi Fortunato, concernenti entrambe provvedimenti in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali. Per scrupolo le ho poste all'ordine del giorno – potendo la materia essere considerata affine – e in quella sede saranno discusse. Desidero però far presente sin d'ora che le due proposte di legge Berlinguer e Bianchi Fortunato non potranno comunque essere assorbite dal disegno di legge n. 630 stamani al nostro esame, almeno fin quando questo rimanga nel testo pervenutoci dal Senato. Se invece venisse modificato, essendo il trattamento previsto anche agli assistiti dai consorzi, in tal caso la questione potrebbe essere riesaminata.

Informo inoltre che la V Commissione Bilancio ha espresso il parere favorevole sul disegno di legge n. 630.

Rettifico quanto avevo detto in precedenza, precisando che le proposte di legge concernenti gli assistiti dai Consorzi sono affidate a noi per il parere alla XIV Commissione Igiene e sanità pubblica, competente in sede primaria.

Prego il relatore onorevole Gitti di svolgere la sua relazione.

GITTI, *Relatore*. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 630 intendendo in tal modo determinare il limite finanziario entro il quale si considerano assorbite le altre proposte di legge per la spesa che le medesime comportano.

Io ho avuto cura anche di controllare il parere della Commissione Bilancio del Senato, ove mi pare che sia stata presa identica posizione, cioè di esprimere parere favorevole per quanto riguardava la spesa.

Mi risulta che la Commissione del Senato aveva anche fatto presente qualche preoccupazione, che il relatore, per dovere di correttezza, intende far presente ai colleghi; che cioè l'onere finanziario del disegno di legge incide sensibilmente sulla gestione patrimoniale dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, per cui qualche perplessità sorge per il futuro. È stato raccomandato di tener presente questa situazione.

Entro ora brevemente nel merito del testo unificato che è stato approvato all'unanimità. La X Commissione del Senato, dopo aver fatto una discussione sul disegno di legge governativo e sulla proposta di legge dell'onorevole Monaldi, ha stabilito, attraverso il coordinamento delle due iniziative, un testo che in fondo tiene conto di quelle che sono, in larghissima misura, anche le aspirazioni delle proposte di legge – almeno per quanto riguarda l'onere finanziario e l'aumento delle prestazioni – presentate dal colleghi alla Camera. Mi pare che da questo punto di vista il Senato ha fatto un lavoro, che effettivamente noi dobbiamo ritenere soddisfacente, perché, *grosso modo*, viene aumentata del 50 per cento a partire dal 1° luglio 1963 la misura dell'indennità giornaliera ai degenti, e del 25 per cento quella dell'indennità postsanatoriale.

Nel testo unificato, che ci perviene dal Senato, viene anche messa su di un piano di stabilità la corresponsione dell'assegno per le feste natalizie, che ha sempre rappresentato una delle aspirazioni costanti di questi ricoverati.

In un altro articolo del testo si dà facoltà al Consiglio di amministrazione, che gestisce presso l'I.N.P.S. l'assicurazione contro la tubercolosi, di decidere e di fare interventi che sotto questo aspetto sono necessari.

Per la copertura di tutti questi oneri, che sono stati complessivamente valutati in 4.566 milioni, si ricorre alle disponibilità esistenti alla chiusura dell'esercizio corrente, e per quanto riguarda gli esercizi futuri si prevede di poter fronteggiare l'onere con la normale gestione amministrativa.

Nella seduta conclusiva della Commissione Lavoro del Senato che ha approvato questo provvedimento, è stato inoltre approvato all'unanimità un ordine del giorno per l'istituzione di una commissione che avrà il compito non solo di vagliare quello che può essere rimasto in sospeso, per la parte economica, sia per gli assistiti della previdenza sociale e sia dai Consorzi provinciali antitubercolari, ma di esaminare tutto il problema dell'assistenza antitubercolare, compresa la questione della migliore utilizzazione delle case di cura per tubercolosi. In sostanza, si è dato a questa commissione il compito di vagliare completamente tutto quello che è il compito e la sfera di azione che l'assistenza tubercolosi ha nel nostro Paese.

Io ritengo che dobbiamo prendere atto con compiacimento di questa iniziativa, che verrà accolta favorevolmente anche dagli interessati, ai quali, con il provvedimento che mi onoro di invitare i colleghi ad approvare, diamo, oltre che la dimostrazione di sensibilità nei confronti delle loro esigenze, anche un aiuto concreto alle esigenze medesime.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. L'onorevole Rossinovich ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ROSSINOVICH. Pur nella convinzione che il disegno di legge in discussione non soddisfi che parzialmente le esigenze dei lavoratori ammalati di tubercolosi e dei loro familiari, la considerazione dell'urgenza di venire incontro alle più impellenti necessità di questa categoria di lavoratori mi induce ad essere favorevole al disegno di legge in esame nel testo presentatoci dall'altro ramo del Parlamento. È da mesi che i lavoratori ammalati di tubercolosi e i loro familiari attendono dei provvedimenti che siano in grado di migliorare la loro situazione e questa attesa si è concretizzata in proteste, in manifestazioni ed anche in episodi molto tristi, quali scioperi della fame, che è facile immaginare quanto negativamente incidano sullo stato di salute degli ammalati. È quindi evidente l'urgenza di approvare il disegno di legge in esame; però, ripeto, io ritengo che i provvedimenti che noi stiamo per approvare siano largamente insufficienti.

Bisogna d'altra parte riconoscere che, rispetto alle primitive proposte presentate dai Ministri interessati, qualche passo avanti è stato compiuto: da un'indennità giornaliera di 350 lire si è passati a 500 lire; per l'assistenza post-sanatoriale siamo arrivati a 1.000 lire; i familiari, che finora non godevano di alcuna indennità, riceveranno ora 250 lire giornaliere.

Restano, comunque, ripeto, delle grosse lacune: la diversità di trattamento tra assistiti dell'Inam e assistiti dell'Inps; il fatto che il trattamento economico per questi ammalati non è collegato all'andamento delle retribuzioni, ma ad una misura fissa che il rapido aumento del costo della vita diminuisce nel suo valore. Vi sono poi altre questioni, anche sul piano assistenziale, che qui non vengono affrontate: quale, ad esempio, il fatto che,

per aver diritto alle prestazioni sanitarie, è necessario avere un anno di contribuzione. Ed è anche questo un problema che è urgente risolvere, e in senso analogo a quanto praticato dall'Inam, i cui iscritti hanno diritto alle prestazioni sanitarie sin dal primo giorno del loro rapporto di lavoro. Non viene poi affrontato il problema dei pensionati, urgentissimo anche questo.

È necessario pertanto che tutti questi problemi siano approfonditi e risolti e, quindi, mi sembrerebbe opportuno non far assorbire le proposte di legge n. 345 e 346, presentate dagli onorevoli Santi e Lama, e la proposta di legge n. 336, presentata dall'onorevole Bianchi Fortunato. Riterrei anche opportuno che il Presidente di questa Commissione e il Governo si impegnassero per un esame approfondito di tutta la questione, onde giungere alla sua definizione.

Per concludere, ripeto, sono favorevole al disegno di legge in esame, ma ritengo sia indispensabile riaprire, quanto prima possibile, la discussione su tutta la questione per giungere ad una sua definitiva soluzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchi Fortunato. Ne ha facoltà.

BIANCHI FORTUNATO. È motivo di profonda soddisfazione per me rilevare che il disegno di legge n. 183, presentato al Senato e che viene sottoposto al nostro esame sotto il n. 630 dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, è la felice risposta all'impegno che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale aveva assunto presso la nostra Commissione in occasione del dibattito sul bilancio di quel Ministero, la scorsa settimana.

Mi ritengo anche soddisfatto dei miglioramenti economici disposti dal disegno di legge in esame a favore di questa categoria di lavoratori ammalati; miglioramenti economici che altro non sono, in sostanza, che quelli che erano previsti nella mia proposta di legge n. 336 alla quale collaborarono numerosi onorevoli colleghi. Riscontriamo infatti nel disegno di legge l'aumento dell'indennità di ricovero ed una ulteriore maggiorazione della stessa indennità a seguito della concessione degli assegni familiari nella misura vigente nel settore dell'industria; l'indennità post-sanatoriale, oltre che essere stata elevata a lire mille per assicurato e a lire 500 per i loro familiari, è stata anche portata ad un anno, un periodo più lungo di quello oggi consentito, secondo quelle che erano le istanze formulate nella mia proposta di legge e che corrispondevano a quanto si sosteneva negli ambienti sanatoriali. Inoltre il godimento dell'indennità di ricovero viene esteso ad altre categorie di lavoratori, e cioè ai coloni ed ai mezzadri.

Rilevante è pure il fatto che l'indennità post-sanatoriale viene corrisposta all'ex ricoverato anche nel caso in cui questi percepisca l'intera retribuzione, di modo che l'indennità post-sanatoriale verrà ad essere di validissimo aiuto per tutte quelle maggiori spese a cui questi ammalati, in periodo di convalescenza, vanno necessariamente incontro al fine di ottenere una completa guarigione. Completa guarigione che attualmente viene spesso messa in forse proprio da una carenza di mezzi finanziari dell'assistito. Vi è inoltre da rilevare che la concessione dell'assegno natalizio, sinora a discrezione del Consiglio di amministrazione dell'ente gestore, viene resa obbligatoria.

Con la nostra proposta di legge, onorevoli colleghi, speravamo peraltro di sanare alcune lacune che oggi il sistema ancora presenta. Sono molti i lavoratori che si trovano in difetto di un anno di contribuzione: ma che differenza c'è fra il lavoratore che ha raggiunto le classiche cinquantadue marchette e colui che ne ha raggiunto soltanto cinquantuno? Che importanza ha, questo, di fronte al rischio della malattia che può verificarsi? È per queste ragioni che, anche in ordine a quanto stabilito dalla XIII e XIV Commissione, in riunione congiunta, al termine della terza legislatura, avevamo deciso di riaprire il discorso sul campo di applicazione dell'assicurazione contro la tubercolosi, chiamando in causa coloro che di fatto beneficiano di assistenza di malattie generiche e coloro che cadono nel rischio specifico e che comunque sono titolari di una posizione assicurativa che dà loro diritto all'assistenza prevista dall'assicurazione contro la tubercolosi.

Avremmo naturalmente voluto veder esteso tale diritto anche ai pensionati e agli orfani dei lavoratori, almeno per quanto concerne le prestazioni sanitarie; così come avremmo voluto realizzare un punto a nostro avviso essenziale: l'assistenza preventiva antitubercolotica a quei nuclei familiari il cui capofamiglia sia colpito dal morbo della tubercolosi, sì da essere ricoverato per un periodo che – è noto – è quasi sempre superiore ai sei mesi.

Pertanto, pur esprimendo la nostra soddisfazione per aver visto recepite nel testo approvato dal Senato le tesi da noi prospettate in merito alle prestazioni economiche, dobbiamo pur tuttavia riconfermare la nostra vo-

lontà specifica di vedere a breve scadenza soddisfatte tutte quelle istanze pervenuteci da quanti oggi, in una forma o nell'altra, sono assistiti nella lotta contro la tubercolosi.

Sarebbe opportuno a questo punto introdurre la questione degli assistiti da parte dei Consorzi, ma mi riservo di farlo in sede referente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Berlinguer Mario. Ne ha facoltà.

BERLINGUER MARIO. Anche se sono l'unico a rappresentare in questa sede il mio gruppo (per ragioni attinenti al recente Congresso), ritengo tuttavia di essere abbastanza qualificato per discutere questo problema. Da dodici anni, infatti, sono presidente dell'Unione nazionale per la tubercolosi.

Desidero prospettare la esigenza – del resto già ricordata dal Relatore – di procedere non dico a un controllo, ma a una richiesta di chiarimenti sul bilancio del Fondo tubercolosi dell'I.N.P.S., che presenta aspetti piuttosto singolari: lo storno, fra l'altro, di somme per le direzioni più strane. La stessa cosa, del resto, si è verificata per il Fondo adeguamento pensioni.

L'onorevole Bianchi ha accantonato un importante problema: quello concernente gli assistiti dal Ministero della sanità e dai Consorzi antitubercolari. Per quanto riguarda invece gli assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi gestita dall'I.N.P.S., presi in esame dal testo pervenutoci dal Senato, debbo far rilevare come in quella sede sia stato raggiunto un unanime accordo, che è a mio avviso quanto mai opportuno non turbare: è infatti urgente addivenire ad una soluzione del problema.

Ho accompagnato il corteo dei tubercolotici di Roma, intervenendo anche in altre manifestazioni. In seguito a contatti con il Governo, con le presidenze delle due Assemblee parlamentari e con dirigenti di Commissioni, si è riusciti a pervenire a un *iter* più rapido – giustamente più rapido – nell'esame dei due gruppi di leggi. Nell'altro ramo del Parlamento è però intervenuto un fatto nuovo, che mi sembra sia stato peraltro accennato dall'onorevole Gitti nella sua relazione: su iniziativa dell'onorevole Di Prisco, il Senato ha istituito un Comitato ristretto per lo studio di ulteriori provvedimenti nel settore dell'assistenza antitubercolare. Dopo di che è stato proposto che anche la nostra Commissione procedesse alla nomina di analogo Comitato. Ed io stamani avanzo quella proposta in questa sede.

In merito al testo pervenuto dal Senato, desidero aggiungere un chiarimento. In base all'articolo 5 del suddetto testo, « le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1963 ».

Io avrei preferito la parola « decorrenza », ma mi pare che il testo sia abbastanza chiaro. Può sorgere, però, un problema per coloro che alla data del 1° luglio erano già stati dimessi ed erano alla fine del periodo del sussidio post-sanatoriale. Devono avere diritto anche questi alle nuove maggiori prestazioni? A me pare di sì. Però, sotto questo aspetto, propongo una soluzione che non porti al rinvio della legge. È una soluzione che ho avuto occasione per primo di richiedere al Presidente della Camera onorevole Leone per un caso dubbio che era pure sorto e che non poteva essere oggetto di un chiarimento esplicito, perché un emendamento avrebbe ritardato l'entrata in vigore della legge. Il Presidente Leone ha acconsentito a fare inserire nel resoconto una sua dichiarazione, secondo la quale egli, recependo la volontà concorde di tutta l'Assemblea, dava quella interpretazione rispetto all'applicazione della legge. Io vorrei pregare il nostro Presidente di dare questa interpretazione, che mi pare sia condivisa da tutti.

PRESIDENTE. Lo verbalizzeremo al momento dell'approvazione dell'articolo.

BERLINGUER MARIO. Per quanto riguarda gli assistiti dai Consorzi, non so se posso parlarne subito o come ha detto il collega Bianchi Fortunato, rinviare il discorso a quando dovremo esprimere il parere in sede referente sulle altre proposte di legge.

PRESIDENTE. Per ordine della discussione è meglio parlarne nella sede referente. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sulotto. Ne ha facoltà.

SULOTTO. Io non vorrei ripetere gli argomenti dei colleghi che mi hanno preceduto. Siamo di fronte soltanto ad uno stralcio che riconosce parzialmente le attese di questa categoria di lavoratori, stralcio che dobbiamo approvare anche se vi sono contenuti alcuni limiti.

Vorrei anche io insistere, come ha fatto l'onorevole Berlinguer, relativamente alla iniziativa del Senato circa la commissione di studio, che dovrebbe affrontare il problema nella sua interezza e quindi concordare una soluzione organica che tenga veramente conto della necessità di eliminare tutti i limiti contenuti nell'assistenza rivolta a questa particolare categoria di lavoratori.

Mi rendo anche io conto che sorgerebbe un problema di coordinamento tra l'attività che dovrebbero svolgere le due commissioni di studio, quella del Senato e quella della Camera, ma credo che l'importanza del problema e la viva agitazione espressa in questo ultimo periodo in modo drammatico, ci debbano mettere nella condizione di utilizzare non soltanto l'azione dei colleghi senatori, ma anche la nostra, per cercare di trovare una soluzione entro il limite del 31 gennaio stabilito da parte del Senato.

Per quanto riguarda l'assistenza nei confronti degli assistiti dai Consorzi, interverrò a tempo opportuno, a condizione che questa mattina si svolga completamente l'ordine del giorno, in quanto sono informato che l'agitazione dei ricoverati continuerà, non solo, ma si inasprirà, e gli interessati troveranno l'appoggio anche di quelli che sono assistiti dall'I.N.P.S.

In merito al disegno di legge in esame, desidero far rilevare la necessità di alcuni chiarimenti, che dovrebbero risultare a verbale. L'onorevole Berlinguer ha sostenuto la necessità che l'articolo 5 sia interpretato nel modo più corretto, nel senso che dai beneficî in questione non siano esclusi i lavoratori assistiti che fossero già stati dimessi al momento dell'entrata in vigore del disegno di legge. Ci sono, oltre a questo, anche altri punti che necessitano di un chiarimento.

All'articolo 2, terzo comma, è precisato che « l'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno ». Attualmente, per quanto si riferisce alla durata dell'indennità post-sanatoriale, secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 86, esiste una distinzione tra gli assistiti a seconda del periodo di degenza: coloro che hanno avuto un periodo di degenza inferiore a due mesi non hanno diritto all'assistenza post-sanatoriale; per una degenza da due a sei mesi, l'assistenza post-sanatoriale viene corrisposta per la durata di nove mesi; per i ricoverati per oltre sei mesi, la durata dell'assistenza post-sanatoriale è elevata a 12 mesi. Ora, il disegno di legge al nostro esame abolisce questa distinzione e stabilisce che l'indennità post-sanatoriale deve essere in ogni caso corrisposta per la durata di un anno. Ma, poiché il disegno di legge in esame non abroga esplicitamente il terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 86, non sorgeranno degli equivoci al momento dell'applicazione di quanto disposto dal disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione? È per questo che ritengo sia opportuno un preciso chiarimento in proposito.

Inoltre l'articolo 1 presenta una diversità di trattamento per quanto riguarda gli assegni familiari. Esso, infatti, stabilisce, al secondo comma, che questi spettano nella stessa misura di quelli corrisposti ai lavoratori dell'industria e del commercio. Nei commi successivi è invece precisato che, per quanto riguarda i figli dei coloni e mezzadri, vi è il limite di età di quattordici anni. Considerando la dizione di carattere generico adoperata nel successivo articolo 2, sorge il dubbio se la distinzione fra 14 e 21 anni debba essere precisata.

Per quanto riguarda l'articolo 4...

PRESIDENTE. Le faccio rilevare, onorevole Sulotto, la opportunità di trattare gli argomenti che lei sta ponendo in sede di discussione degli articoli: questo per poterli esaminare più attentamente.

SULOTTO. Concludendo, dirò che sono d'accordo sul disegno di legge. Sussiste naturalmente la necessità di nominare in questa sede un Comitato di studi, che lavori in collaborazione con quello istituito dal Senato, affinché sia possibile trovare una soluzione organica che elimini definitivamente ogni punto controverso e tenga conto delle aspirazioni espresse, in molteplici azioni recentemente condotte, da questa particolare categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Borra. Ne ha facoltà.

BORRA. Dobbiamo prendere atto che il disegno di legge soddisfa le esigenze più immediate di una categoria che merita tutta la nostra solidarietà. Importanti problemi, naturalmente, sono lasciati insoluti: fra questi, i due più in vista sono oggi a mio avviso quelli dei pensionati e dei Consorzi antitubercolari.

Altra questione di non scarso rilievo è quella che concerne il passaggio dell'assistenza antitubercolare dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M., che considero il primo passo per una più razionale e completa assistenza di questa e di altre malattie. La tubercolosi deve essere inserita in un quadro generale: non deve cioè esser più considerata come malattia discriminatrice che, anche a guarigione avvenuta, lascia un riflesso negativo, morale e pratico, e sugli interessati e sulle loro famiglie; riflesso negativo che, a mio avviso, è di maggior importanza degli stessi miglioramenti economici che noi possiamo apportare.

Nel dare pertanto la mia approvazione al disegno di legge n. 630, invito la Commissione a voler esaminare la questione del passaggio dell'assistenza antitubercolare dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tognoni. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Prendo la parola soltanto per dire alcune cose sull'*iter* che sarebbe opportuno seguire, visto che è opinione comune che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare affronti solo parzialmente i problemi posti.

Due strade ci sono aperte. Abbiamo anzitutto all'ordine del giorno alcune proposte di legge, su cui dobbiamo esprimere un parere da fornire alla Commissione sanità. Fornendo subito tale parere alla XIV Commissione, competente a deliberare in materia, acceleriamo l'*iter* che deve seguire tutto il problema degli assistiti dai Consorzi antitubercolari. Per quanto riguarda poi la questione che ci riguarda direttamente – gli assistiti da parte dell'I.N.P.S. – è mia impressione, dopo quanto affermato dall'onorevole Bianchi, che egli intenda mantenere la propria proposta di legge, relativamente almeno a quelle parti che non sono state assorbite dal disegno di legge n. 630. Anche noi abbiamo lo stesso intendimento per le proposte di legge nn. 345 e 346.

Circa l'ulteriore studio di tali provvedimenti, mi sembra che sia utilizzabile il consueto strumento del Comitato ristretto, che potrebbe essere subito nominato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Quando sarà terminata la discussione in sede legislativa, probabilmente avremo esaurito il tempo a nostra disposizione. Non possiamo però non discutere un problema che è stato non soltanto oggetto di una grave e tesa agitazione, ma che umanamente sta di fronte a noi. Non possiamo non esprimere delle posizioni, auspicare delle sollecitazioni e assumere anche degli impegni.

Credo che quello che è stato detto nei confronti del disegno di legge che stiamo esaminando debba essere detto anche con maggiore energia. Non si comprende, nel momento in cui si andava a effettuare con estremo ritardo una modificazione di condizioni assistenziali e previdenziali per una categoria tra le più colpite e le più dolorose esistenti nel nostro Paese, essendoci anche sufficienti disponibilità, non si comprende perché non si sia effettivamente giunti a sodisfare più largamente le richieste di questa categoria.

Insieme a coloro che erano assistiti dallo Istituto nazionale di previdenza sociale vi erano coloro che avevano condizioni assai peggiori di quanto non siano quelle degli assicurati obbligatoriamente contro l'insorgere della tubercolosi, e nei confronti dei quali la Commissione del Senato non ci ha portato se non la formazione di una commissione, la quale non potrà certamente risolvere immediatamente i problemi che assillano questi soggetti fra i più disagiati.

D'altra parte, devo far rilevare che il disegno di legge governativo su cui discutiamo e che è stato approvato dal Senato, è un passo indietro rispetto a un precedente provvedimento che il Senato e la nostra Commissione ebbero occasione di iniziare a discutere e che non giunse all'approvazione per l'esaurimento della terza Legislatura. Infatti, nel disegno di legge di cui parlo e che fu esaminato nel febbraio del 1963, l'articolo 6 indicava che le persone iscritte negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, avevano diritto alle prestazioni sanitarie con le stesse modalità, entità e durata di quelle erogate in regime assicurativo. Quell'articolo non si riferiva soltanto alle prestazioni sanitarie, ma indicava che alle stesse persone competeva il trattamento economico nella misura prevista dalla legge 25 febbraio 1953, n. 86, sia per il periodo di degenza e sia per il periodo postsanatoriale.

Io credo che la nostra Commissione debba assumere una posizione di fronte a decine di migliaia di cittadini italiani che si trovano in queste tragiche condizioni.

SABATINI. Ci sarebbe da fare una pregiudiziale!

MAZZONI. Credo che il Presidente sappia come comportarsi.

Io ritengo che la Commissione abbia diritto di criticare l'orientamento di questo provvedimento che si sta per approvare in misura che ritengo ingiusta, insufficiente, lesiva.

Non sono né fuori dell'ordine del giorno e non dico cose che non debbano essere condivise anche da voi. Credo che quello che sto dicendo sia anche oggetto di una vostra riflessione e di una vostra meditata decisione.

Perché ho detto queste cose? Credo che la nostra Commissione, terminando la discussione sul disegno di legge in esame, giungendo ad approvare una legge che riteniamo non sufficiente alla categoria assistita dallo Istituto nazionale previdenza sociale, debba dire qualcosa di più preciso dell'auspicio di una commissione di studio o di un eventuale

intendimento di esaminare una proposta di legge in sede referente. Non capisco, poi, perché non si sia chiesto l'esame in sede legislativa per un problema così grave.

PRESIDENTE. Si tratta di provvedimenti che sono stati affidati alla Commissione igiene e sanità. Noi dobbiamo esprimere soltanto un parere. Al termine della seduta legislativa il relatore onorevole Gitti riferirà su quelle proposte di legge perché possiamo dare il parere alla Commissione sanità.

MAZZONI. Del resto, mi sembra evidente l'opportunità di discutere ampiamente tutta la materia nel suo complesso, in modo che la nostra Commissione possa farsi interprete del disagio in cui versa questa categoria di tubercolotici così limitatamente assistita. Questa Commissione dovrebbe pertanto non solo impegnarsi a riesaminare entro l'anno in corso alcuni aspetti della questione, che riteniamo debbano essere riveduti, ma anche a prendere in esame, o separatamente o insieme alla Commissione sanità, i problemi riguardanti i tubercolotici assistiti dai consorzi antitubercolari. Ritengo inoltre che questa Commissione dovrebbe sollecitare da parte del Governo un impegno ad adottare provvedimenti in favore di questi assistiti.

Il consorzio provinciale antitubercolare di Firenze ha recentemente deciso di equiparare l'assistenza economica dei propri assistiti a quella fornita dall'Istituto della previdenza sociale per quanto riguarda sia la degenza che l'assistenza postsanatoriale e gli assegni spettanti ai familiari. Io credo che sarebbe doveroso da parte del Governo far sì che anche tutti gli altri consorzi adottino un provvedimento del genere.

Questa Commissione dovrebbe inoltre, a mio parere, chiedere al Governo di impegnarsi a concedere a questa categoria di assistiti, in occasione delle prossime festività natalizie, una indennità *una tantum*, in modo che possa loro giungere la dimostrazione della comprensione e del fattivo interessamento di questa Commissione in loro favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sabatini. Ne ha facoltà.

SABATINI. Mi sembra evidente l'opportunità che il disegno di legge in esame venga approvato nel testo pervenutoci dal Senato. D'altra parte dobbiamo con sodisfazione constatare che si sono acquisiti dei miglioramenti abbastanza sensibili, che rappresentano un notevole passo avanti verso una sodisfacente soluzione della questione.

Resta il problema generale: discutere ed esaminare a fondo tutta la materia. Al riguardo sono dell'avviso che un Comitato ristretto rappresenterebbe uno strumento validissimo per l'esame di tutta la questione, ma mi sembra che non sia questo il momento di proporne la nomina.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Un esame approfondito di tutta la materia nel momento attuale rischierebbe di far rinviare l'approvazione del disegno di legge.

SABATINI. Il Governo non è attualmente nelle condizioni di poter assumere impegni di simile vastità; auguriamoci che al più presto abbia questa possibilità e possa collaborare col Comitato ristretto che potremmo nominare allo scopo. D'altra parte, secondo il mio parere, la Commissione dovrebbe nominare il Comitato soltanto dopo aver discusso ampiamente la materia.

Nel corso di questo approfondito esame sarà bene tener presente quanto detto dall'onorevole Borra circa la possibilità di unificare tutta l'assistenza tubercolotica sotto la gestione di un unico ente; un problema, questo, che avevamo quasi portato a conclusione nel corso della passata legislatura e che non possiamo lasciar cadere.

La questione degli assistiti dai consorzi è grave, ma va discussa nel quadro di un approfondito esame di tutta la materia, e non ora. È con questo spirito che sono favorevole al disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato,

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Mauro Luigi. Ne ha facoltà.

DI MAURO LUIGI. Vorrei chiedere un chiarimento al Relatore: tra le altre lacune, nel disegno di legge, all'articolo 1, si pone un limite di età di 14 anni per i figli dei coloni e dei mezzadri, mentre per i figli degli altri lavoratori assistiti questo limite è di 21 anni, qualora frequentino una scuola media o professionale, e di 26 anni, qualora frequentino una scuola universitaria. Perché questa discriminazione?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la onorevole Martini Maria Eletta. Ne ha facoltà.

MARTINI MARIA ELETTA. Uno dei problemi che dovranno essere necessariamente affrontati e risolti, quando si giungerà ad un esame approfondito di tutta la materia, è quello di stabilire un preciso collegamento tra l'assistenza fornita dall'Inps e quella fornita dall'Inam. Vi sono, tanto per fare un esempio, ammalati, per i quali non è ancora possibile formulare una diagnosi sicura di tubercolosi, che, come tali, non vengono assistiti dall'Inps e che non ricevono neppure

quell'assistenza che sarebbe indispensabile ai fini preventivi della malattia da parte dell'Inam.

Vi sono un'infinità di persone che per impedimenti burocratici non vengono assistite né dall'uno, né dall'altro ente.

Mi rendo conto che questo rientra nel quadro più generale di un collegamento tra organi di previdenza e organi di assistenza, ma è un problema di tale gravità da meritare tutta l'attenzione e considerazione possibili.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Mi sono pervenute in proposito, da più parti, molteplici richieste e, esaminate sulla base del Regolamento le varie possibilità di procedura, sono d'avviso che si possa procedere stamattina all'approvazione del disegno di legge n. 630, senza assorbire però le altre tre proposte di legge. Così facendo, nulla osta a che si proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il coordinamento dei tre provvedimenti, relativamente a quelle parti che non sono state recepite dal disegno di legge, e di eventuali altre proposte di legge che sulla materia si ritenesse opportuno nel frattempo presentare.

Prego l'onorevole Relatore di voler rispondere agli intervenuti.

GITTI, *Relatore*. Ritengo doveroso da parte mia ringraziare gli onorevoli colleghi per il valido apporto da essi dato alla discussione, nel corso della quale sono emersi molti elementi che permetteranno di valutare anche quei problemi che sono stati, sotto un certo aspetto, non completamente affrontati dal disegno di legge.

Per quanto riguarda la richiesta di mantenere in vita le proposte di legge che erano abbinate al provvedimento governativo, come Relatore concordo con la proposta ora formulata dal Presidente, anche per la parte relativa alla nomina di un Comitato ristretto. Ritengo però doveroso far presente che, discutendo in sede referente le altre due proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato e Santi, ci troveremo a dover affrontare i problemi emersi questa mattina, quale per esempio quello dei Consorzi antitubercolari.

Altra questione sollevata è quella relativa al grosso inconveniente delle sfasature che si verificano con grave danno per questi poveri ammalati. Mi riferisco alla competenza dell'assistenza: spetta all'Inam o all'Istituto della previdenza sociale? Non si riesce a stabilirlo, e chi è esperto in materia sa quali travagli scaturiscano da simili situazioni. Così è impossibile continuare, e ritengo che la Commissione abbia fatto bene a mettere in evidenza questi problemi: anche se non si arriverà a far tutto, almeno qualche passo in avanti sarà effettuato: a dimostrazione della nostra volontà di affrontare seriamente e risolvere la questione.

Ritengo con ciò di avere, per quanto riguarda la parte generale, risposto agli interventi che sono stati fatti. Mi riservo, per quanto attiene gli specifici problemi sollevati dagli onorevoli Sulotto e Di Mauro, di trattarli in sede di discussione degli articoli.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in discussione, già approvato dal Senato, accettando la formula che il Senato ha voluto adottare per lo studio delle parti che non sono state assorbite in questa legge.

L'osservazione fatta dall'onorevole Di Mauro è giusta: non c'è nessuna ragione giuridica e tanto meno sociale per cui si debbano mantenere i figli dei mezzadri in condizioni inferiori a quelle dei figli degli industriali. Purtroppo, è avvenuto quello che sempre avviene: prima questi non avevano niente del tutto. Nel migliorare le posizioni degli altri, si è inteso estendere anche a questi l'assistenza, e se il risultato è inferiore agli altri, ciò avviene quando si porta avanti una categoria che era rimasta indietro. Rimane un problema aperto. Evidentemente questo è uno dei problemi che la Commissione che andrete a nominare, o il comitato ristretto, dovranno esaminare.

Ho sentito parlare di impegni che il Governo dovrebbe assumere. A parte il fatto che il Sottosegretario non può assumere impegni, rimane il fatto che questo Governo, mentre raccomanda attraverso il Sottosegretario l'approvazione di questo disegno di legge senza alcuna modifica, è cosciente della breve vita che ha ancora davanti. Mi sembra evidente che io non posso correttamente assumere impegni che questo Governo non potrebbe mantenere, perché è destinato a terminare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato n. 630. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, già modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipen-

denza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, numero 86, spetta un'indennità giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria.

Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennità giornaliera di lire 500; la maggiorazione di cui al primo comma è concessa per i figli di età non superiore al 14° anno.

Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, compete un'indennità giornaliera di lire 250.

La maggiorazione di cui al primo comma è corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino scuole universitarie.

Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime ».

Sull'articolo 1 c'è una richiesta di chiarimenti da parte dell'onorevole Di Mauro.

GITTI, *Relatore*. Il chiarimento è stato dato dal Sottosegretario onorevole Calvi. Egli ha spiegato che la legge precedente non prevedeva l'indennità per i coloni.

DI MAURO. Perché per i figli dei coloni e dei mezzadri si pone il limite di 14 anni e per gli altri il limite di 21 o 26 anni ? È deciso che i figli dei coloni e dei mezzadri non debbano studiare. Questa forma di discriminazione è ingiustificabile. Comprendo d'altra parte che in questo momento non la possiamo modificare, però l'osservazione è valida, mi sembra, per il futuro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

« L'indennità postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno.

L'indennità postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno.

La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresì agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennità postsanatoriale.

L'indennità postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione ».

È abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126.

C'è una richiesta di chiarimento da parte dell'onorevole Sulotto.

SULOTTO. Secondo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, c'è una distinzione relativamente alla durata dell'erogazione dell'indennità postsanatoriale cui si riferisce il terzo comma del disegno di legge attuale, nel senso che per gli ammalati che avevano avuto un periodo di degenza inferiore a sei mesi l'indennità postsanatoriale aveva la durata di nove mesi; per tutti quelli che avevano avuto una degenza superiore ai sei mesi la durata dell'assistenza postsanatoriale era pari a un anno. Dato che con il terzo comma dell'articolo 2 precisiamo che per tutti indistintamente il periodo di corresponsione dell'indennità postsanatoriale è pari a un anno, per chiarezza di interpretazione avremmo dovuto sopprimere, a mio giudizio, il comma terzo dell'articolo 4. Occorre che sia precisato, per evitare conflitti, quando si deve applicare la legge.

BERLINGUER MARIO. È già chiaro nella legge, ma è bene precisare.

GITTI, *Relatore*. Per me, è sufficientemente chiaro, perché mi pare che il capoverso in discussione sostituisce, anche se non lo dice, quello che era il capoverso precedente.

SULOTTO. Come Commissione e Governo siamo convinti che debba essere interpretato così: tutti indistintamente. Rimanga a

verbale per l'eventualità che sorgano conflitti nel momento in cui si dovrà applicare questo comma.

BERLINGUER MARIO. Mi sembra che, se il Presidente, quale interprete della volontà di tutta la Commissione, dichiarasse che il terzo comma della legge 28 febbraio 1953, n. 86, s'intende abrogato, giuridicamente si raggiungerebbe il fine che ci proponiamo.

PRESIDENTE. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, modificava la misura della indennità di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. Oggi noi, sostituendo all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956 l'articolo 2 del disegno di legge in esame, oltre a maggiorare ulteriormente la misura di quell'indennità, modifichiamo anche i termini di durata della medesima, incidendo sull'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, anche se facciamo riferimento soltanto alla legge del 1956. Deve pertanto intendersi come pacifico che la durata dell'indennità in parola è di un anno, senza eccezioni, e che le disposizioni anteriori contrastanti debbono intendersi abrogate. Chiedo se la Commissione sia concorde in questo senso.

(*La Commissione approva all'unanimità*).

Pertanto, non essendo stato presentato alcun emendamento, pongo in votazione l'articolo 2, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, del quale do lettura:

ART. 3.

Agli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che si trovino ad usufruire di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto uno speciale assegno per le feste natalizie, nelle seguenti misure:

a) lire 15.000 agli assistiti per assicurazione propria.

La misura dell'assegno è elevata di lire 3.000 per ogni familiare a carico di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, numero 86, e successive modificazioni e integrazioni;

b) lire 10.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

L'assegno speciale di cui al presente articolo è corrisposto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Le prestazioni economiche di cui ai precedenti articoli spettano anche agli allievi delle scuole di istruzione professionale gestite dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

SULOTTO. L'articolo 4 si riferisce agli allievi delle scuole di istruzione professionale gestite dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Per una più esatta interpretazione, dovrebbe essere precisato che questi assistiti, quando frequentano la scuola, hanno diritto all'indennità sanatoriale e che, quando cessano di frequentarla, hanno diritto all'indennità postsanatoriale: quando l'allievo frequenta la scuola è come se fosse in sanatorio.

BIANCHI FORTUNATO. Sono contrario a quanto da lei richiesto, onorevole Sulotto, perché in alcune scuole, come la scuola Vigorelli di Milano, vi sono allievi che hanno già terminato il ciclo, diciamo così, sanatoriale e godono quindi dell'indennità postsanatoriale. Mi sembra quindi preferibile l'attuale formulazione generica di quest'articolo, in quanto una precisazione nel senso indicato dall'onorevole Sulotto potrebbe, contrariamente ai fini che si propone il disegno di legge, portare ad un peggioramento dei benefici economici a favore di questi giovani.

SULOTTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1963 ».

Sull'esatta interpretazione da dare a questo articolo sono stati richiesti due chiarimenti: il primo, se l'assistito che abbia terminato il periodo postsanatoriale in data posteriore al 1° luglio 1963 e prima della data dell'entrata in vigore del disegno di legge, abbia o meno diritto agli arretrati per i miglioramenti concessi a decorrere dal 1° luglio 1963; il secondo, se le disposizioni di cui al disegno di legge si riferiscano anche a coloro che percepiscono l'indennità postsanatoriale da una data anteriore al 1° luglio 1963 e che la percepiscono tuttora.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la volontà di questa Commissione è che, per quanto riguarda il primo caso, anche coloro che alla data di entrata in vigore del disegno di legge non percepiscono più l'indennità postsanatoriale hanno diritto agli arretrati dei miglioramenti a decorrere dal 1° luglio 1963; per quanto riguarda il secondo caso, la volontà della Commissione è che tutti coloro che alla data del 1° luglio 1963 hanno in corso la corresponsione dell'indennità hanno diritto alle maggiorazioni previste.

(*Così rimane stabilito*).

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo pertanto in votazione l'articolo 5, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è integrato dal seguente punto 6°):

« 6°) far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da Istituti universitari di tisiologia in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico-scientifici nel campo della tubercolosi.

L'ammontare dei contributi predetti non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50 per cento dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati, dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

(*È approvato*).

ART. 7.

L'anticipazione di una mensilità delle prestazioni economiche antitubercolari corrisposta dall'I. N. P. S., in attuazione della deliberazione 11 aprile 1963 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, agli assistiti fruenti alla data predetta dell'indennità giornaliera ovvero di quella postsanatoriale resta definitivamente acquisita a coloro che ne hanno beneficiato.

È altresì definitivamente attribuito ai beneficiari l'assegno di cui al precedente articolo 3 corrisposto per gli anni 1960, 1961 e 1962 nella misura e nei limiti previsti dalle deliberazioni del Comitato esecutivo dello Istituto rispettivamente con deliberazioni del 21 dicembre 1960, del 30 novembre 1961 e del 29 novembre 1962.

Entro il limite massimo, per ciascun esercizio, stabilito dal precedente articolo, restano acquisite ai destinatari le concessioni di contributi deliberate dall'Istituto in favore di iniziative rientranti tra quelle indicate nel medesimo articolo 6.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno. Do lettura di quello presentato dagli onorevoli Di Mauro, Tognoni e Mazzoni.

« La XIII Commissione, approvando il disegno di legge numero 630, relativo alle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assistenza contro la tubercolosi, rilevato che non ha alcuna giustificazione la limitazione della concessione dell'indennità giornaliera per i figli a carico dei mezzadri assistiti a 14 anni, mentre per gli altri assistiti il limite di età per la concessione della indennità è di 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e di 26 anni qualora frequentino scuole universitarie, invita il Governo a predisporre con urgenza i provvedimenti necessari, intesi a parificare il trattamento dei mezzadri assistiti nell'assicurazione contro la tubercolosi con quello degli altri lavoratori assistiti ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Accolgo l'ordine del giorno Di Mauro come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Di Mauro, insiste per la votazione?

DI MAURO LUIGI. Insisto.

SABATINI. Che significato può avere quest'ordine del giorno? Il Governo, accettandolo come raccomandazione, ne approva lo spirito con cui è stato presentato; non mi sembra però possa costituire un impegno.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. L'attuale Governo può trasmettere al successivo il voto della Commissione, il quale rimane con il suo peso morale.

CRUCIANI. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno Di Mauro. Il Governo ha in questi giorni risposto in questo senso a una mia interrogazione, con cui chiedevo di rivedere il problema dell'assistenza agli effetti dell'età.

BERLINGUER MARIO. Sono d'accordo d'accordo con l'ordine del giorno. Vorrei però che da questa Commissione, che approverà definitivamente la legge accettando il testo pervenutoci dal Senato, scaturisca un invito, un appello al Governo affinché il provvedimento venga applicato quanto più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Insistendo l'onorevole Di Mauro, pongo in votazione il suo ordine del giorno.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Mazzoni, Sulotto, Tognoni, Rossinovic, Rodano e Di Mauro:

« La Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 630 per l'aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assistenza contro la tubercolosi, mentre lamenta le insufficienze contenute nella nuova normativa e particolarmente l'elusione del problema degli assistiti dai Consorzi antitubercolari e dal Ministero della sanità, impegna la Commissione stessa a riesaminare entro il 31 dicembre 1963 l'intera materia in previsione di una necessaria unificazione delle prestazioni, e impegna il Governo, in attesa che il Parlamento approvi i nuovi provvedimenti, a disporre in via amministrativa, attraverso i Consorzi provinciali e antitubercolari, o direttamente, un immediato aumento del trattamento e a dare una indennità *una tantum* di lire 30.000 in occasione delle festività a tutti i degenti e, in posizione post sanatoriale, a tutti gli assistiti dei Consorzi e del Ministero della sanità ».

La seconda parte non è a mio avviso, in questo momento, proponibile, non avendo noi deciso nulla sulla materia degli assistiti dai Consorzi e non essendo presente il rappresentante del competente Dicastero.

Abbiamo all'ordine del giorno, in sede referente, l'esame delle proposte di legge Berlinguer e Bianchi, per le quali la Commissione sanità ci ha richiesto un parere. Esprimendo tale parere, potremmo proporre alla XIV Commissione di invitare il Governo ad attuare quei provvedimenti d'ordine amministrativo esposti nell'ordine del giorno Mazzoni. In tal senso, onorevole collega, la prego voler modificare il suo ordine del giorno. Così come formulato, non posso porlo neanche in votazione.

Per quanto riguarda invece la prima parte, con cui si impegna la Commissione a riesaminare entro il 31 dicembre l'intera materia, tale impegno potrebbe venire automaticamente assorbito da quello preso di affrontare l'esame del problema in sede di Comitato ristretto.

MAZZONI. Non ho nulla in contrario a che l'ordine del giorno venga esaminato nel corso della discussione in sede referente: qualora però questa abbia luogo stamani.

In merito alle obiezioni di presunta improponibilità, esse sono a mio avviso discutibili. È vero, infatti, che la legge testé approvata non prevede il caso degli assistiti dai Consorzi antitubercolari; e anche vero, tuttavia, che essa tratta dei tubercolotici: e in questo quadro di carattere più generale può senz'altro inserirsi per analogia il problema esposto nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non mi risulta che in sede referente siano mai stati approvati ordini del giorno, fuorché nella discussione dei bilanci. Per quanto riguarda l'obiezione di improponibilità, confermo quanto detto in precedenza, in quanto non è possibile impegnare un rappresentante del Governo su una materia non di sua competenza e che comunque non ha niente a che fare con quella in esame.

MAZZONI. Ripeto che non ho nulla in contrario a porre in discussione il mio ordine del giorno insieme alle altre proposte di legge, qualora queste vengano discusse in sede referente stamani. Quello che a me preme è di far risultare che la Commissione non si disinteressa della situazione in cui viene lasciata una gran parte dei tubercolotici.

Debbo rilevare che, mentre in precedenza era stato detto che, nel corso della discussione in sede referente, si sarebbe potuto eventualmente discutere il mio ordine del giorno, ora si afferma che non è mai avvenuto che in quella sede sia stato approvato alcun ordine del giorno. Per questa ragione respingo la dichiarazione di improponibilità e chiedo la votazione. Ed è inutile che l'onorevole Sabatini svolga opera di assistente alla Presidenza: ciò non è nemmeno cortese.

SABATINI. Io faccio soltanto il parlamentare! Comunque ritengo che il Presidente sia arbitro nella questione.

PRESIDENTE. Confermo quanto detto. Quando, in sede referente, esprimeremo il parere richiesto dalla Commissione sanità,

l'onorevole Mazzoni potrà chiedere che sia data alla XIV Commissione (che è quella competente) i suggerimenti che riterrà opportuni, senza però che questi formino oggetto di un ordine del giorno: ciò che, lo ripeto, non è mai avvenuto.

L'onorevole Mazzoni può, contro la mia dichiarazione di improponibilità, appellarsi alla Commissione ed io porrò in votazione la sua richiesta.

MAZZONI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia dichiarazione di improponibilità dell'ordine del giorno Di Mauro ed altri.

(*La Commissione approva*).

L'onorevole Bianchi Fortunato ha presentato un ordine del giorno, del quale do lettura:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

considerato il gravissimo stato di disagio dei cittadini assistiti dai Consorzi antitubercolari ai quali non viene corrisposta nessuna indennità durante il periodo di assistenza con ricovero in luogo di cura o ambulatoriale, ed erogato un sussidio postsanatoriale in misura inferiore di quella prevista per gli assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi,

invita la Presidenza della Camera

a voler disporre affinché l'*iter* delle proposte presentate e aventi l'oggetto di cui sopra sia concluso con la massima urgenza anche per sanare la maggiore sperequazione che si viene a creare in seguito all'approvazione del disegno di legge n. 630 ».

Onorevole Bianchi, questo è un ordine del giorno che riguarda l'attività del Parlamento; quindi, il Governo non deve esprimere il parere. Io posso confermare l'impegno di accelerare al massimo l'*iter* delle proposte di legge e credo che la Commissione possa esprimere un voto in tal senso.

BIANCHI FORTUNATO. In seguito all'approvazione che stiamo per dare al disegno di legge n. 630, scaturisce immediatamente una sperequazione degli assistiti nel settore della tubercolosi. Io mi riferisco all'attuale legge, quella che stiamo per approvare in modo definitivo, visto che abbiamo approvato gli articoli.

In questo momento chiedo la massima urgenza per quanto riguarda l'*iter* delle proposte di legge in esame su quella materia.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la competenza della nostra Commissione, noi oggi stesso daremo il parere alla Commissione Igiene e sanità pubblica per quelle proposte di legge. È quanto possiamo fare. Il resto riguarda un'altra Commissione ed eventualmente la Presidenza della Camera, ma non può formare oggetto di un ordine del giorno.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buttè ed altri: Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buttè, Colombo Vittorino, Bianchi Fortunato, Rampa, Sabatini, Bersani, Cocco Maria, Gagliardi: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

La XII Commissione ha inviato il parere, del quale do lettura:

« Venuta a conoscenza dello stanziamento di 25 miliardi fatto dall'I.N.P.S. per l'addestramento professionale e considerato che la proposta di legge n. 168 era appunto volta a sopperire temporaneamente alla carenza di stanziamenti in merito, ritiene necessario sospendere l'esame della proposta stessa per poter successivamente affrontare il problema attraverso un più approfondito esame di tutta la materia ».

La XII Commissione ha ritenuto per il momento di non dare il parere. Ciò può essere considerato come una richiesta di proroga. Comunque i termini non sono ancora scaduti, e quindi se non vi sono obiezioni da parte dei commissari, propongo di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge n. 168.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

COCCO MARIA e BIANCHI FORTUNATO: « Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo

1963, n. 389, istitutiva della " mutualità pensioni " a favore delle casalinghe » (352):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatori FIORE ed altri: « Corresponsione di una indennità *una tantum* ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (574):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del testo unificato del disegno di legge e della proposta di legge del senatore Monaldi:

«Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (630):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Averardi, Berlinguer Mario, Bianchi Fortunato, Borra, Brodolini, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino. Cruciani, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Foa, Gessi Nives, Gitti, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Novella, Olmini, Pucci Emilio, Quintieri, Rossinovich, Sabatini, Scalia, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Vigorelli e Zanibelli.

La seduta termina alle 12,00.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI